



**REGOLAMENTO  
CONSULTA DEI GIOVANI  
DEL  
COMUNE  
DI  
SAN GIOVANNI VALDARNO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....



## Sommario

ARTICOLO 1 - Istituzione .....	3
ARTICOLO 2 – Finalità .....	3
ARTICOLO 3 – Materie di competenza.....	4
ARTICOLO 4 – Composizione .....	4
ARTICOLO 5 - Adesione.....	4
ARTICOLO 6 - Organi.....	5
ARTICOLO 7 - Compiti della Consulta in Assemblea .....	5
ARTICOLO 8 - Gruppi di Lavoro .....	5
ARTICOLO 9 - Presidente e Vicepresidente.....	5
ARTICOLO 10 – Il segretario .....	6
ARTICOLO 11 - Il Direttivo .....	6
ARTICOLO 12 - Funzioni del Direttivo .....	7
ARTICOLO 13- Decadenza, dimissioni e sfiducia.....	7
ARTICOLO 14- Convocazione della Consulta .....	7
ARTICOLO 15- Validità delle sedute e delle deliberazioni .....	8
ARTICOLO 16 - Regolamento interno .....	8
ARTICOLO 17 – Sede .....	9
ARTICOLO 18 - Retribuzioni.....	9
ARTICOLO 19 - Durata .....	9
ARTICOLO 20 - Disposizioni finali .....	9



## **REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

### ***ARTICOLO 1 - Istituzione***

1. E' istituita la CONSULTA DEI GIOVANI, ai sensi dell'art 38 dello Statuto del Comune, quale organismo permanente avente la funzione di promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della Comunità.

### ***ARTICOLO 2 – Finalità***

1. La Consulta ha come obiettivo principale favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e sociale della città.
2. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con le associazioni giovanili presenti sul territorio del Comune di San Giovanni Valdarno e con tutti i giovani che vorranno partecipare ai lavori della Consulta.
3. La Consulta opera mantenendo la propria autonomia in quanto organismo apartitico e libero da ogni condizionamento politico.
4. La Consulta, in quanto organo consultivo, dovrà, attraverso i suoi organi eletti democraticamente, rapportarsi periodicamente con il Consiglio Comunale.
5. La Consulta rappresenta un osservatorio permanente della realtà giovanile della città.
6. La Consulta, per il raggiungimento dei propri fini, potrà:
  - a. fornire pareri non vincolanti sugli atti dell'Amministrazione Comunale inerenti le politiche giovanili;
  - b. elaborare documenti e proposte di atti su varie tematiche da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
  - c. promuovere dibattiti, ricerche ed incontri inerenti varie tematiche;
  - d. favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili presenti sul territorio comunale e le istituzioni locali;
  - e. elaborare annualmente una progettualità per i giovani da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale;
  - f. valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile;
  - h. promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile.



### **ARTICOLO 3 – Materie di competenza**

1. La Consulta Giovanile può formulare proposte su tutte le materie di competenza comunale che abbiano una qualche attinenza con la realtà del mondo giovanile, ed in particolare le iniziative nei seguenti ambiti:

- a) culturale e artistico.
- b) sportivo e ricreativo;
- c) tutela ambientale;
- d) istruzione e formazione;
- e) solidarietà;
- f) lavoro e formazione professionale;
- g) prevenzione del disagio giovanile;
- h) promozione delle attività creative;
- i) socio-sanitario.

### **ARTICOLO 4 – Composizione**

1. La Consulta dei giovani, nella sua forma assembleare, è composta da tutti coloro che ne vorranno far parte per espressa dichiarazione, detti di seguito “aderenti alla Consulta”, che abbiano un’età compresa fra i 16 e i 26 anni e che siano residenti o domiciliati nel Comune di San Giovanni Valdarno o che abbiano con il territorio comunale un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in genere per motivi che comportino un vincolo reale e duraturo con il territorio comunale.

2. Il Regolamento sul funzionamento di cui all’art. 16 del presente regolamento costitutivo, dettaglierà le procedure più idonee per assicurare la corretta partecipazione dei minorenni ai lavori della Consulta.

3. Sono membri di diritto alle assemblee della Consulta, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, i consiglieri comunali che abbiano un’età inferiore ai 26 anni.

4. È invitato permanente alle assemblee della Consulta il Sindaco e/o l’Assessore con delega alle politiche giovanili e il Presidente del Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 5 - Adesione**

1. Per iscriversi alla Consulta è sufficiente far pervenire in Comune la relativa dichiarazione, in conformità ad un apposito modulo di adesione predisposto dalla Presidenza del Consiglio Comunale e disponibile nel sito internet del Comune. La modulistica terrà conto della possibilità di iscrizione da parte dei minorenni.

2. Gli uffici del Comune raccolgono le richieste d’iscrizione e, previa verifica dei requisiti dichiarati, predispongono apposita deliberazione di Consiglio Comunale volta alla formazione della Consulta stessa.



3. Una volta costituita, l'iscrizione alla Consulta di nuovi soggetti è possibile una volta l'anno, dal 1 al 31 ottobre di ogni anno di detta facoltà sarà data opportuna divulgazione nel sito del Comune.

#### ***ARTICOLO 6 - Organi***

1. Sono organi della Consulta:
  - a. la Consulta in Assemblea Plenaria;
  - b. il Presidente;
  - c. il Direttivo.
  - d. i Gruppi di Lavoro

#### ***ARTICOLO 7 - Compiti della Consulta in Assemblea***

1. La Consulta in assemblea svolge i seguenti compiti:
  - a. elegge al proprio interno il Presidente;
  - b. elegge al proprio interno il Vicepresidente;
  - c. elegge al proprio interno i componenti del Direttivo;
  - d. Elegge al proprio interno i gruppi di lavoro
  - e. Fissa le linee di indirizzo per il perseguimento dei propri obiettivi ed analizza l'attuazione dei risultati raggiunti.

#### ***ARTICOLO 8 - Gruppi di Lavoro***

1. Possono essere istituiti Gruppi di Lavoro tematici di approfondimento delle materie di competenza di cui all'art. 3.
2. Detti gruppi sono composti dai membri dell'Assemblea della Consulta, individuati dalla stessa tramite votazione a maggioranza semplice.
3. Due o più Gruppi di Lavoro possono riunirsi congiuntamente su convocazione unica del portavoce degli stessi e debbono comunicare data e ordine del giorno della riunione all'attenzione del Presidente della Consulta.
4. Ogni gruppo si potrà riunire in maniera autonoma.
5. I Gruppi svolgono i lavori assegnati in maniera autonoma e possono chiedere la partecipazione di esperti esterni senza oneri per l'amministrazione.

#### ***ARTICOLO 9 - Presidente e Vicepresidente***



1. Il Presidente è eletto dalla Consulta, tra i propri componenti, nella prima seduta assembleare a maggioranza semplice dei votanti, sulla base dei criteri di validità della seduta indicati nel successivo art. 15.
2. L'età massima per essere candidati alla carica di Presidente è di 24 anni.
3. Non può essere eletto Presidente o Vicepresidente della Consulta colui il quale è titolare di cariche istituzionali o svolge funzioni direttive all'interno di un partito, formazione/associazione o movimento politico o con finalità politiche.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta dei Giovani e provvede a convocare e presiedere l'Assemblea della Consulta ed il Direttivo.
5. Il Presidente eletto dalla Consulta dura in carica 2 anni e può essere rieletto una sola volta anche consecutivamente.
6. Il primo dei non eletti alla carica di Presidente, con le modalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo è nominato Vicepresidente e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento del titolare della funzione.

#### ***ARTICOLO 10 – Il Segretario***

1. Il Segretario è scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.
2. Il Segretario redige sintetico verbale di ogni riunione dell'Assemblea e del Direttivo. Il verbale viene inviato via e-mail ad ogni membro dell'organismo entro sette giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva.
3. Il Segretario cura l'invio del verbale attraverso una mail istituzionale da attivarsi successivamente alla costituzione della Consulta.

#### ***ARTICOLO 11 - Il Direttivo***

1. Il Direttivo della Consulta è eletto dalla Assemblea al proprio interno, con votazione separata e contestualmente all'elezione del Presidente.
2. Il Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario, da un numero di componenti pari ad un 1/3 dei membri costituenti l'Assemblea della Consulta e comunque il numero dei componenti il Direttivo non potrà essere superiore a venti componenti, tuttavia qualora l'assemblea sia composta da un numero di membri uguale od inferiore a venti le funzioni del Direttivo saranno svolte dall'Assemblea stessa.
3. Non possono essere eletti componenti del Direttivo della Consulta coloro i quali sono titolari di cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all'interno di un partito, formazione/associazione o movimento politico o con finalità politiche.
4. Le votazioni avvengono mediante la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti il direttivo determinato con le modalità di cui al punto che precede. Vengono



eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti. L'età massima per essere eletti nel Direttivo è di 24 anni.

5. I membri del Direttivo durano in carica per due anni e possono essere rieletti per un solo biennio anche consecutivamente.

6. Le riunioni del Direttivo sono convocate dal Presidente o su istanza di 3 membri del Direttivo o di 1/4 dei componenti dell'Assemblea.

### ***ARTICOLO 12 - Funzioni del Direttivo***

1. Il Direttivo della Consulta svolge i seguenti compiti:

- a. esercita funzioni di guida, impulso e coordinamento delle attività della Consulta;
- b. propone alla Consulta iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- c. propone alla Consulta l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro, che, a loro volta, eleggono autonomamente al proprio interno un coordinatore/portavoce;
- d. presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta dalla Consulta.

### ***ARTICOLO 13- Decadenza, dimissioni e sfiducia***

1. Nel periodo di permanenza in carica i componenti della Consulta e del Direttivo decadono al 31 dicembre dell'anno del compimento del ventiseiesimo anno di età o dopo due assenze ingiustificate in un anno alle sedute della Consulta stessa.

2. Ogni membro della Consulta e del Direttivo può dimettersi dal proprio ruolo inviandone comunicazione scritta al protocollo del Comune.

3. Il Presidente può essere sfiduciato mediante una mozione di sfiducia, motivata e firmata da 1/3 dei membri del Direttivo o da 1/3 dei membri della Consulta e approvata dall'Assemblea a maggioranza semplice.

4. La sfiducia non può essere messa in votazione se non a seguito di convocazione di apposita assemblea che contenga tale mozione all'ordine del giorno.

5. I membri del Direttivo possono essere sfiduciati mediante una mozione di sfiducia, motivata e firmata da 1/3 dei membri della Consulta e approvata dall'Assemblea a maggioranza semplice.

6. La sfiducia non può essere messa in votazione se non a seguito di convocazione di apposita assemblea che contenga tale mozione all'ordine del giorno.

### ***ARTICOLO 14- Convocazione della Consulta***



1. La Consulta si riunisce in forma assembleare in seduta ordinaria almeno due volte all'anno. La convocazione è fatta dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno, presiede la seduta e dirige i suoi lavori. La prima riunione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.
2. Il Presidente deve inoltre convocare la Consulta in forma assembleare in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Consulta medesima.
3. Della convocazione della Consulta viene data comunicazione al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri comunali.
4. Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti temi iscritti all'ordine del giorno della seduta, il Presidente può invitare i responsabili dei servizi e delle strutture comunali o esterni, esperti nelle materie trattate.
5. Le funzioni di segreteria, limitatamente alle lettere di convocazione ed alla trasmissione dei verbali predisposti dal segretario della Consulta, sono svolte da un dipendente comunale designato dal Dirigente responsabile del Servizio Politiche Giovanili.

#### ***ARTICOLO 15- Validità delle sedute e delle deliberazioni***

1. Per la validità della riunione della Consulta, nella quale si procede all'elezione del Presidente, Vicepresidente e del Direttivo e per quella chiamata ad approvare il regolamento interno di funzionamento della Consulta, in prima convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea, qualora non venisse raggiunto il quorum costitutivo richiesto per la validità della Assemblea in seconda convocazione, si dovrà procedere ad un'ulteriore convocazione dove le delibere di cui sopra saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per la validità di tutte le altre riunioni della Consulta non è prescritto un determinato quorum costitutivo.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
4. La Consulta, salvo se diversamente previsto dal presente statuto, assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea regolarmente convocata.

#### ***ARTICOLO 16 - Regolamento interno***

1. La Consulta approva il proprio regolamento di funzionamento interno con le modalità definite all'art. 15 comma 1.
2. Il Regolamento di funzionamento sarà integrativo del presente e non in contrasto con i principi di esso.





***ARTICOLO 17 – Sede***

1. La sede della Consulta è nei locali messi a disposizione, anche in modo non esclusivo, dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Presidente della Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività assembleari e per gli incontri del Direttivo.

***ARTICOLO 18 - Retribuzioni***

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.

***ARTICOLO 19 - Durata***

1. La Consulta ha carattere permanente.
2. Ad inizio consiliatura il Consiglio Comunale di nuova investitura, entro tre mesi dal suo insediamento ha la facoltà di sciogliere la Consulta.
3. Se la Consulta non viene sciolta nel predetto termine si intende automaticamente riconfermata.

***ARTICOLO 20 - Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative ed i regolamenti vigenti.